

# L'INGEGNERE E GLI STUDI DI SETTORE

**Paolo Dalle Carbonare**  
Dottore Commercialista  
e Difensore Tributario

***Oramai ci siamo. La telefonata che può avvelenare una primavera sta per arrivare, e con essa l'importante verdetto: congruo o non congruo, coerente e non coerente?***

Gli odiati studi di settore ci daranno finalmente ragione oppure il commercialista ci sta per comunicare il suo pollice verso? Non è facile per il contribuente capire, ma soprattutto accettare, l'esito degli studi di settore, ovvero quel perverso meccanismo che pretende di catalogare l'infinita varietà di studi di ingegneria in pochissime categorie, attribuendo a ciascuno, mediante l'applicazione di un segretissimo quanto perfido algoritmo, il minimo dei compensi dichiarabili per conquistare la... pace fiscale.

Il freddo inverno lasciato alle spalle ci riconsegna però degli studi di settore più umani, meno onnipotenti, sicuramente più sfidabili.

Un primo dato, che solo il tempo potrà dire se foriero di risultati positivi, è che gli studi di settore dedicati agli ingegneri sono stati rivisitati sulla base dei risultati emersi dall'applicazione di quelli previsti per l'anno 2008. Dalle ceneri dello studio UK02U è nato lo studio di settore VK02U, applicabile all'anno 2009, che prevede la ripartizione degli studi di ingegneria in 8 sottocategorie (cluster) differenziate per tipologia di clientela, rilevanza del committente principale, settore specialistico e tipologia di attività. Sono stati elaborati algoritmi dedicati agli ingegneri specializzati nel settore industriale, nel settore civile-ambientale, nel settore dell'informazione che operano prevalentemente per il committente principale, nel settore della consulenza tecnica d'ufficio o attività peritale, nel settore civile-ambientale che

operano prevalentemente per il committente principale, nel settore industriale che operano prevalentemente per il committente principale, nel settore dell'informazione e studi di ingegneria che operano prevalentemente per la Pubblica Amministrazione.

La riformulazione degli studi di settore per gli ingegneri dovrebbe tener conto, almeno nelle intenzioni del legislatore e dei tecnici, della profonda crisi economica che ha toccato tutte le categorie nel corso del 2009. Le simulazioni effettuate evidenziano che la nuova edizione degli studi di settore riservati agli ingegneri dovrebbe comportare meno incubi notturni per la categoria: queste le attese, tutte da confermare caso per caso, non appena saranno noti gli esiti delle prime applicazioni sulla "pelle" dei professionisti.

Fin qui le novità in materia normativa e regolamentare. Ma le novità più rilevanti giungono dalla giurisprudenza, in particolare quella della Cassazione, intervenuta per assegnare la giusta misura al risultato degli studi di settore. Per anni ci siamo sentiti dire, da inamovibili funzionari dell'Agenzia delle Entrate, che il risultato degli studi di settore era una sorta di giudizio divino, immutabile in quanto verità suprema. Salvo poi scoprire che alcune variabili, quali la presenza di una pensione, di un contemporaneo lavoro dipendente, dell'età ed esperienza lavorativa e del luogo di svolgimento della professione, seppur esposti nel modello dichiarativo, non ne influenzavano in

alcun modo il risultato. Con il comico, quanto tragico, risultato che, a parità di struttura dei costi, lo studio di settore esprimeva una pari capacità di reddito per un neolaureato con studio in casa a Sarmede (piccolo comune del Trevigiano) che svolgeva la professione nei ritagli di tempo lasciati dal lavoro dipendente e per un professionista affermato sessantenne con studio in un mega ufficio tecnologico di Milano. Spesso, anche di fronte a dimostrazioni di risultati così paradossali da ridicolizzare lo strumento, l'Amministrazione finanziaria emetteva l'avviso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore.

A riassegnare un peso meno assoluto ai risultati degli studi di settore ci ha pensato la Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite (decisioni del 18 dicembre 2009, numeri da 26635 a 26638) per affermare un importante principio di diritto.

Le Sezioni Unite (le cui decisioni sono particolarmente importanti in quanto vincolano le decisioni delle Sezioni Semplici della stessa Cassazione le quali, nel caso volessero cambiare orientamento, possono farlo solo rimettendo il giudizio nuovamente alle Sezioni Unite) hanno sostanzialmente affermato:

- che gli studi di settore sono dotati di una forza dimostrativa sostanzialmente debole, qualificabile come sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non deriva dalla sola applicazione dello strumento, ma deve essere provata ed applicata al caso

concreto nel corso del contraddittorio con il contribuente;

- il contraddittorio con il contribuente deve essere obbligatoriamente attivato, a pena di nullità dell'accertamento;

- l'avviso di accertamento eventualmente emesso al termine del contraddittorio dovrà essere il frutto dell'adeguamento dell'elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente;

- tale processo logico dovrà essere contenuto nella motivazione dell'avviso di accertamento, nella quale dovranno trovar posto le ragioni per le quali i rilievi sollevati in sede di contraddittorio sono stati disattesi;

- il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.

Se non si tratta di un colpo mortale, quello dato dalla Cassazione è sicuramente una ferita che limita e ridimensiona la portata degli studi di settore. L'ufficio, per poter emettere l'avviso di accertamento, dovrà pertanto invitare il contribuente al contraddittorio, verbalizzare le contestazioni in merito all'applicabilità al suo caso degli studi ed alla particolarità della sua situazione rispetto al "cluster" di appartenenza e soprattutto

fornire, nel proprio provvedimento accertativo, le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a non tener conto delle affermazioni del contribuente. Tutt'altra musica rispetto all'assioma "non congruo uguale accertamento".

La sentenza delle Sezioni Unite condiziona anche la strategia difensiva del contribuente non congruo. Una volta verificata la non congruità espressa dagli studi di settore e deciso di non procedere all'adeguamento, il professionista dovrà preconstituire le motivazioni da far verbalizzare in sede di contraddittorio, che sarà il momento determinante del processo difensivo. La precisa argomentazione delle proprie ragioni, che si avrà cura di far verbalizzare puntualmente, costringerà l'amministrazione finanziaria a prodigarsi in una motivazione spesso complicata, che fornirà al difensore, in sede contenziosa, molti spunti di difesa. E' forse troppo radicale la dottrina che assegna agli studi di settore, dopo le sentenze delle Sezioni Unite, il solo ruolo di strumento organizzativo interno all'Agenzia delle Entrate per determinare quali contribuenti assoggettare a verifica analitica, ma di sicuro l'inverno ci ha regalato degli studi di settore meno invincibili. Tanto da consigliare l'Amministrazione a procedere ad accertamenti misti, incrociando i dati emergenti dagli studi di settore con gli esiti del redditometro, ovvero lo strumento che testa la credibilità dei redditi dichiarati sulla base delle spese e del tenore di vita del professionista.



Treviso, Piazza Altinia,  
FAST, Fondo Bertolini, f.lli Sala, 1889

*Il Borgo Altinio, poi denominato Vittorio Emanuele, era caratterizzato da un presidio militare veneziano (1778) la caserma "San Marco", poi "Altinia" infine "Umberto I", che ospitava due compagnie di cavalleria (vedi foto 13 pag. 31).*

*La sistemazione del borgo, per accogliere la nuova barriera, causò lo spostamento della Cavallerizza posta di fronte alla caserma e l'abbandono dell'antica porta Altinia che nel 1861 fu chiusa al transito.*